



NUOVO PTI

(PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE)

L'Assemblea dei soci del Carnia Industrial Park, con deliberazioni n. 2 del 28/09/2017 e n. 1 del 05/03/2019, ha adottato il nuovo Piano Territoriale Infraregionale (PTI) - principale strumento di pianificazione urbanistica del Consorzio - redatto dallo Studio incaricato Coopprogetti scrl di Pordenone.

I comuni di Amaro (con deliberazione giuntale n. 26 del 30/04/2019), Tolmezzo (con deliberazione giuntale n. 126 del 30/04/2019) e Villa Santina (con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 34 del 09/05/2019), hanno espresso, ai sensi dell'art. 12, co. 2, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 86/2008, il proprio parere favorevole in ordine alla compatibilità del PTI con le indicazioni dei propri vigenti Piani regolatori generali comunali.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0126/Pres. D.d. 25/07/2019, come da delibera di Giunta Regionale n. 1231 del 19/07/2019, il nuovo Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio è stato approvato.

Gli obiettivi generali del nuovo Piano interessano cinque ambiti di intervento:

- 1. IMMOBILI E AREE DISMESSE**
- 2. RETE VIARIA, LOGISTICA E TRASPORTI**
- 3. DOTAZIONE DI AREE URBANIZZATE**
- 4. PROMOZIONE DELLA TRASFORMAZIONE IN AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA**
- 5. CONSOLIDAMENTO DEL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO IN PARCO INDUSTRIALE.**

Ciascuno di tali obiettivi, di carattere generale, trova attuazione attraverso la programmazione del Piano Industriale triennale del Consorzio, con il quale vengono definiti e programmati gli investimenti.

Gli obiettivi del nuovo PTI per ciascuna delle aree industriali sono:

AMARO

- Riqualficazione funzionale dell'area all'uscita del casello autostradale;
- Realizzazione di un autoparco per mezzi pesanti;
- Ampliamento della dotazione di lotti urbanizzati di grandi dimensioni per futuri insediamenti.
- Riuso del sedime della ex ferrovia Carnia-Tolmezzo per mobilità ciclabile dei lavoratori.

TOLMEZZO

- Pieno utilizzo delle aree non edificate e recupero delle aree e degli edifici dismessi;
- Espansione delle aree industriali, inglobando aree commerciali dismesse;
- Riorganizzazione e miglioramento della viabilità interna;
- Riuso del sedime della ex ferrovia Carnia-Tolmezzo per mobilità dei lavoratori.

VILLA SANTINA

- Razionalizzazione e completamento degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Con l'adeguamento perimetrale apportato dal nuovo PTI, sono stati inclusi entro l'ambito di operatività del Consorzio (zona D1) circa 100.000 mq fra aree verdi e zone destinate all'insediamento di attività industriali e artigianali. Sono inoltre state apportate modifiche zonizzative interne, finalizzate al riconoscimento di mutate necessità funzionali di alcune aree già di competenza Consortile (es. scalo e linea ferroviaria Carnia Tolmezzo).

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) definiscono le modalità di attuazione del PTI e regolano le trasformazioni edilizie ed urbanistiche e tutti gli interventi riguardanti edifici, manufatti ed opere compresi all'interno del perimetro di Piano.

L'attuazione del PTI avviene a cura del Consorzio, in virtù delle funzioni statutarie e della LR 3/2015 *RilancimpresaFVG*, al quale è demandata la programmazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dal Piano, sia direttamente che in accordo con altri soggetti pubblici e privati, in particolare con le amministrazioni comunali di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina.

Le proposte di intervento sono soggette a valutazione in ordine alla coerenza con le strategie di sviluppo del Consorzio e relativamente alla rispondenza dei progetti alle normative di dettaglio che regolano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

DISCIPLINA D'USO DEL SUOLO E STANDARD URBANISTICI

ZONIZZAZIONE

La zonizzazione del PTI prevede la seguente suddivisione in sottozone omogenee:

- Aree destinate prevalentemente all'insediamento di attività industriali e artigianali in zone esistenti (**Zona D1a**).
- Aree destinate prevalentemente all'insediamento di attività industriali e artigianali in zone di nuovo insediamento (**Zona D1b**).
- Aree destinate prevalentemente alle attività direzionali e di servizio alle attività produttive (**Zona D1d**).
- Aree destinate prevalentemente agli impianti tecnologici e ai servizi ecologici (**Zona D1e**).
- Aree per la viabilità stradale.
- Aree per la viabilità ferroviaria (dismessa).
- Aree per i parcheggi
- Aree a verde del sistema paesaggistico naturale (**Zona D1v**).
- Aree per il verde del sistema paesaggistico industriale (**Zona D1vi**).

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI IN ZONE ESISTENTI - Zona D1a

Comprendono le aree già in gran parte occupate da insediamenti, destinate prevalentemente a insediamenti artigianali, industriali e a piccola e media impresa.

Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dall'art. 4 della LR 9/2009, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati:

- A. attività produttive artigianali e/o industriali, comprendenti spazi produttivi ed impianti;
 - A1. uffici, magazzini, depositi, depositi all'aperto, sale di esposizione e supporto, spazi tecnici e spazi per la commercializzazione di prodotti di tali attività e loro affini e succedanei;
 - A2. magazzini, depositi, depositi e impianti tecnologici anche non direttamente connessi con le attività artigianali e/o industriali, aree, immobili e infrastrutture per la logistica, trasporti di persone e merci, vendita di generi connessi con le produzioni artigianali;



- B. strutture di servizio o collaterali alle attività produttive, quali: mense e locali di ristoro, sale per riunioni e convegni, infermerie, centri di calcolo, locali per esposizione e vendita dei generi prodotti, generi non alimentari a basso impatto di cui all'art.2 lett. e) LR 29/2005;
- C. abitazione per gli addetti alla sorveglianza, nel limite massimo di mq 200 di superficie utile residenziale per attività produttiva, limitatamente alle destinazioni di cui ai precedenti punti A e B, realizzato entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	
Rapporto di copertura all'interno dei lotti: <ul style="list-style-type: none">per le destinazioni d'uso di cui ai punti A e Bin caso di saturazione o prossimi alla saturazione degli indici, ovvero per dimostrate esigenze tecnico-funzionali (ad esclusione degli impianti localizzati in comune di Villa Santina)	massimo mq/mq 0,5 massimo mq/mq 0,6
Indice di fabbricabilità fondiario: <ul style="list-style-type: none">per le destinazioni d'uso di cui al punto C	minimo mc/mq 1 massimo mc/mq 2
Distanza degli edifici da viabilità di distribuzione interna (ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti)	minimo m 10 o in allineamento ad esistente
Distanza dai confini: <ul style="list-style-type: none">distanza dai confini di zonadistanza dai confinia contatto in caso di accordo tra privati	esistente o minima m 10 esistente o minima m 5
Distanza tra edifici: <ul style="list-style-type: none">per destinazioni di cui al punto C o da pareti finestrate	esistente o minima m 10
Altezza: <ul style="list-style-type: none">per fabbricati di cui ai punti A e B (nel caso di ampliamenti di edifici esistenti può essere adottata l'altezza pari a quella dell'edificio esistente, anche se superiore)per fabbricati di cui ai punti A1 e C	massimo m 10 (incrementabili per dimostrate esigenze tecnico- funzionali) massimo m 7,5

Per gli altri elementi normativi si rimanda al testo integrale NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI IN ZONE DI NUOVO INSEDIAMENTO - Zona D1b

Comprendono le aree attualmente prive di insediamenti e/o non ancora urbanizzate, destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere industriale.

Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dall'art. 4 della L.R. 9/2009, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati:

- A. attività produttive artigianali e/o industriali, comprendenti spazi produttivi ed impianti;
- A1. uffici, magazzini, depositi, depositi all'aperto, sale di esposizione e supporto, spazi tecnici e spazi per la commercializzazione di prodotti di tali attività e loro affini e succedanei;
- A2. magazzini, depositi, depositi e impianti tecnologici anche non direttamente connessi con le attività artigianali e/o industriali, aree, immobili e infrastrutture per la logistica, trasporti di persone e merci, vendita di generi connessi con le produzioni artigianali;
- B. strutture di servizio o collaterali alle attività produttive, quali: mense e locali di ristoro, sale per riunioni e convegni, infermerie, centri di calcolo, locali per esposizione e vendita di generi connessi con la produzione dei prodotti, generi non alimentari a basso impatto di cui all'art.2 lett. e) LR 29/2005;
- C. abitazione per gli addetti alla sorveglianza, nel limite massimo di mq 200 di superficie utile residenziale



per attività produttiva, limitatamente alle destinazioni di cui ai precedenti punti A e B realizzato entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	
Rapporto di copertura all'interno dei lotti: <ul style="list-style-type: none">per le destinazioni d'uso di cui ai punti A e Bin caso di saturazione o prossimi alla saturazione degli indici, ovvero per dimostrate esigenze tecnico-funzionali (ad esclusione degli impianti localizzati in comune di Villa Santina)	massimo mq/mq 0,5 massimo mq/mq 0,6
Indice di fabbricabilità fondiario: <ul style="list-style-type: none">per le destinazioni d'uso di cui al punto C	minimo mc/mq 1 massimo mc/mq 2
Distanza degli edifici da viabilità di distribuzione interna (ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti)	minimo m 10
Distanza dai confini: <ul style="list-style-type: none">distanza dai confini di zona D1vdistanza dai confinio a contatto in caso di accordo tra privati	esistente o minima m 10 esistente o minima m 5
Distanza tra edifici: <ul style="list-style-type: none">per destinazioni di cui al punto C o da pareti finestrate	minima m 10
Altezza: <ul style="list-style-type: none">per fabbricati di cui ai punti A e Bper fabbricati di cui ai punti A1 e C	massimo m 10 (incrementabili per dimostrate esigenze tecnico- funzionali) massimo m 7,5

Per gli altri elementi normativi si rimanda al testo integrale *NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE*

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALLE ATTIVITÀ DIREZIONALI E DI SERVIZIO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - **Zona D1d**

Comprendono le aree destinate alla realizzazione del centro direzionale e delle aree per attività a servizio della zona artigianale/industriale.

Per detta area sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dall'art. 4 della L.R. 9/2009, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati:

- A. strutture di servizio o collaterali alle attività produttive, quali: mense e locali di ristoro, pubblici esercizi, sale per riunioni e convegni, infermerie, strutture ricettive e alberghiere, uffici per attività terziarie di supporto alla produzione, banche, centri di calcolo, locali per esposizione e vendita di generi connessi con la produzione industriale e artigianale presente nella zona, show-room delle produzioni d'area, sedi di associazioni, recapiti periferici di uffici pubblici, generi non alimentari a basso impatto di cui all'art.2 lett. e) LR 29/2005;
- B. abitazione per gli addetti alla sorveglianza, nel limite massimo di mq 200 di superficie utile residenziale per attività produttiva, limitatamente alle destinazioni di cui ai precedenti punti A e B realizzato entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	
Indice di fabbricabilità fondiario: <ul style="list-style-type: none">per le destinazioni di cui al punto Aderoga dal limite minimo per particolari e dimostrate esigenze	minimo mc/mq 1 massimo mc/mq 2



Distanza degli edifici da viabilità di distribuzione interna (ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti)	minimo m 10
Distanza dai confini: <ul style="list-style-type: none">• distanza dai confini di zona D1v• distanza dai confini• o a contatto in caso di accordo tra privati	esistente o minima m 10 esistente o minima m 5
Distanza da pareti finestrate tra edifici	minima m 10,00
Altezza: <ul style="list-style-type: none">• per fabbricati di cui ai punti A e B• esclusi gli impianti localizzati in comune di Villa Santina	massimo m 10 massimo m 7,5

Per gli altri elementi normativi si rimanda al testo integrale **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI ECOLOGICI - **Zona D1e**

Comprendono le aree destinate ad impianti tecnologici e servizi ecologici.

Per detta area sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dall'art. 4 della L.R. 9/2009, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati:

- depuratori e altre attrezzature e attività rivolte al trattamento e alla trasformazione di rifiuti e residui di lavorazione.
- locali per gli addetti alla sorveglianza, nel limite massimo di mq 120 di superficie utile residenziale.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	
<ul style="list-style-type: none">• Rapporto di copertura all'interno dei lotti• esclusi gli impianti localizzati in comune di Villa Santina	secondo specifiche esigenze funzionali massimo mq/mq 0,5
Distanza degli edifici da viabilità di distribuzione interna: (ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti)	minimo m 10
Distanza dai confini	minimo m 10
Distanza da pareti finestrate tra edifici	minima m 10
Altezza	in base a specifiche esigenze tecniche

Per gli altri elementi normativi si rimanda al testo integrale **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

AREE PER LA VIABILITÀ STRADALE

Comprendono le aree destinate a:

- viabilità stradale di interesse territoriale,
- viabilità stradale di connessione e distribuzione esistente o da ristrutturare,
- viabilità stradale di connessione in progetto,
- viabilità stradale di distribuzione in progetto (indicativa).

In dette aree sono ammesse le seguenti destinazioni:

- viabilità veicolare,
- viabilità pedonale,
- piste ciclabili,
- arredo a verde e alberature stradali,



- inserimento delle reti e degli impianti tecnologici.

La viabilità deve essere progettata e realizzata nel rispetto delle norme di cui al DM 5/11/2001 relative alle caratteristiche geometriche e costruttive delle strade.

Per gli altri elementi normativi si rimanda al testo integrale NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

AREE PER LA VIABILITÀ FERROVIARIA (DISMESSA)

Comprendono le aree destinate alle sedi ferroviarie esistenti nelle quali sono consentite le opere necessarie alla realizzazione e gestione delle stesse. Per effetto di tali aree risultano applicabili le fasce di rispetto ferroviario definite dall'art. 54 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale. Nelle fasce di rispetto ferroviaria è consentita la realizzazione di piste ciclabili su sede propria.

AREE PER I PARCHEGGI

Comprendono le aree destinate alla sosta e al parcheggio dei veicoli leggeri e dei mezzi pesanti e servono a soddisfare gli standard minimi richiesti per le singole categorie di destinazioni d'uso. In tali aree è prescritta l'alberatura tra gli stalli e la sistemazione a verde delle aree libere. È consentito l'inserimento delle opere di urbanizzazione a rete, degli impianti tecnologici e di piazzole per la raccolta dei rifiuti. Le piazzole devono essere opportunamente mascherate e prevista la predisposizione di adeguati spazi per il posizionamento dei cassonetti.

STANDARD PER I PARCHEGGI

In sede di presentazione del progetto per l'ottenimento della concessione edilizia, nel caso di interventi di nuova realizzazione, deve essere garantita la dotazione minima di standard di aree per parcheggi stanziali. Il reperimento di tale dotazione minima può essere fatto sia ricorrendo all'assegnazione di quota parte dei parcheggi di relazione, sia individuandoli all'interno del proprio lotto di pertinenza.

STANDARD PER PARCHEGGI STANZIALI E DI RELAZIONE PER CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO		
CATEGORIE	PARCHEGGI DI RELAZIONE	PARCHEGGI STANZIALI
Attività produttive industriali ed artigianali, magazzini, depositi ed Impianti tecnologici anche non direttamente connessi alle attività produttive ecc.	minimo 10% della superficie degli edifici (ai sensi del DPGR 0126/Pres del 20/04/1995 e smi)	1 posto macchina / 2 addetti
Strutture di servizio collaterali alle attività produttive	minimo 80% della superficie degli edifici	1 posto macchina / 2 addetti (se non compresi tra standard attività produttive)
Aree per attrezzature e impianti tecnologici ed ecologici		1 posto macchina / 2 addetti

AREE A VERDE DEL SISTEMA PAESAGGISTICO NATURALE - Zona D1v

Comprendono le aree destinate a verde del sistema paesaggistico naturale.

Sono consentite le funzioni compatibili con la destinazione prevalente di salvaguardia e valorizzazione ambientale. In particolare sono ammessi:

- interventi diretti al mantenimento e all'incremento delle caratteristiche di natura biologica e paesaggistica che tali aree esprimono;
- percorsi pedonali e ciclabili, accessi ai lotti limitrofi, limitate attrezzature per il gioco all'aperto.



AREE PER IL VERDE DEL SISTEMA PAESAGGISTICO INDUSTRIALE - Zona D1vi

Comprendono le aree interne alle zone industriali che fanno riferimento agli spazi comuni, quali strade e aree di connettivo, destinate a funzioni di decoro e di potenziale protezione dall'inquinamento ambientale (acustico e atmosferico).

Sono consentite le funzioni compatibili con la destinazione prevalente di protezione salvaguardia ambientale in relazione agli insediamenti produttivi. In particolare sono ammessi:

- A. alberature stradali, fasce alberate di mascheramento;
- B. piccole estensioni di verde organizzate a radure e boschete in prossimità degli spazi adibiti a servizi (centro servizi e spazi informativi).

STANDARD PER IL VERDE

Qualsiasi richiesta soggetta a regime autorizzativo e/o concessorio, sia per interventi di nuova costruzione, sia di ristrutturazione e/o ampliamento, deve dimostrare il reperimento di una quantità di aree verdi secondo quanto previsto dalle *Prescrizioni generali di carattere ambientale e di sicurezza degli impianti* (pag. 15). Le richieste devono essere corredate da un progetto esecutivo della sistemazione dell'area scoperta dei lotti, che, per quanto riguarda in particolare le aree verdi deve avvenire secondo le *Prescrizioni per la tutela e la valorizzazione del verde* (pag. 11).

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'EDIFICATO E DEGLI SPAZI SCOPERTI

COMPARTI E LOTTI D'INTERVENTO

I comparti d'intervento, delimitati da viabilità di distribuzione, sono organizzati in lotti ulteriormente suddivisibili in moduli orientativi. L'individuazione dei comparti ha valore funzionale di macro organizzazione del PTI, ma è comunque possibile, per comprovate ragioni funzionali, una limitata modificazione nel rispetto del criterio ordinatore generale.

Le aree libere destinate a nuovi insediamenti sono suddivisibili in moduli orientativi per la formazione dei lotti; le aree occupate da insediamenti esistenti sono perimetrate in ragione dell'intera area di pertinenza dell'impianto produttivo, così come desunta dallo stato di fatto.

I lotti minimi d'intervento per l'attuazione delle aree a prevalente funzione produttiva di nuovo insediamento hanno dimensione indicativa variabile per i vari ambiti territoriali interessati.

Le aree già occupate da insediamenti possono essere riorganizzate e suddivise in moduli orientativi per la formazione dei lotti, di dimensione indicativa minima compresa tra mq 3.000-5.000.

L'assegnazione delle aree per nuovi insediamenti può comprendere, in funzione delle esigenze specifiche fornite dall'azienda che richiede l'insediamento, due o più moduli minimi e fino all'intero comparto.

LIMITI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

Ai fini della determinazione di un criterio ordinatore dell'intervento edilizio, viene individuato (in maniera indicativa), quale limite planimetrico da rispettare nell'edificazione lungo la viabilità di connessione e distribuzione, l'allineamento: la posizione della linea di fabbrica della fronte degli edifici da realizzare deve essere ricondotta al limite consentito dalla fascia di rispetto dalla viabilità di riferimento.



FASCE DI RISPETTO DELL'EDIFICATO

FASCE DI RISPETTO DA MANTENERE NELLA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICATO	
Fascia di rispetto dal raccordo autostradale	Minimo m 20
Fascia di rispetto da viabilità stradale di connessione territoriale (SR/SS52)	Minimo m 20,00
Fascia di rispetto da viabilità stradale di distribuzione interna	Minimo m 10
Nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di parcheggi pubblici, aree di sosta e fermata per i mezzi del Trasporto Pubblico Locale comprensive di pensiline per gli utenti, ecc.	
Fascia di rispetto da viabilità ferroviaria (dismessa)	Minimo m 15
Fascia di rispetto da elettrodotto	linee da Kv 132 linee da minimo kV 220 linee da minimo kV 380 secondo normativa di settore
Fascia di rispetto da oleodotto	minimo a monte m 8 e a valle m 2
Fascia di rispetto da metanodotto	Minimo m 12

OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E IMPIANTI TECNOLOGICI

Per le opere di urbanizzazione a rete di cui alla L.R. 5/2007 e L.R.19/2009 e successive modifiche e integrazioni, in sede di progetto infrastrutturale è consentito apportare modifiche alle soluzioni grafiche riportate negli elaborati, purché siano mantenuti i criteri informativi generali.

Indipendentemente dalle destinazioni d'uso all'interno del perimetro del PTI è ammessa la realizzazione di impianti tecnologici (cabine elettriche, impianti di decompressione del gas, ecc.), ad eccezione delle aree ricomprese nelle fasce di rispetto di cui all'art.142, comma 1 lett c), g) del D.Lgs. n. 42/2004.

ACCESSI, RECINZIONI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Gli accessi ai lotti devono essere opportunamente arretrati dal confine stradale per agevolare la manovra dei veicoli pesanti, nel rispetto del Codice della Strada, e ubicati funzionalmente al lotto.

Le recinzioni dei lotti, che non devono superare l'altezza di m 2,50, devono essere realizzate secondo i seguenti criteri progettuali:

Lungo il fronte d'accesso sulla viabilità	Recinzioni formate da una parte cieca dell'altezza massima di m. 0,70, e da sovrastante ringhiere in acciaio zincato
Verso i lotti laterali	Recinzioni in muratura piena e/o con zoccolo e rete zincata e/o plasticata, con eventuali retrostanti barriere arbustive (impianto lineare 1 arbusto ogni m 0,7)
Verso i lati prospettanti le aree destinate a verde di rispetto ambientale	Recinzioni formate da montanti direttamente infissi al suolo e rete metallica

Le aree interne ai lotti destinate alla sosta dei mezzi pesanti e alla movimentazione delle merci devono essere pavimentate con l'adozione di opportuni trattamenti delle acque di prima pioggia.

In tutti gli altri casi e relativamente alle aree scoperte non diversamente utilizzate, ivi incluse quelle destinate ai parcheggi stanziali, devono essere adottati materiali di pavimentazione che permettano la permeabilità dell'acqua.



PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E RELATIVE AGLI EDIFICI

L'organizzazione degli spazi interni ai lotti deve essere funzionale alle attività svolte e secondo un preciso disegno planimetrico che contenga l'indicazione dell'edificato, dei parcheggi stanziali, delle sistemazioni esterne, dei percorsi pedonali, ecc.

In tutti i nuovi insediamenti gli edifici devono conseguire una tendenziale omogeneità nella configurazione e conformazione planimetrica.

Per gli ampliamenti con aggregazione di aree è consentito proporre soluzioni compositive e costruttive in armonia con le strutture preesistenti.

PRESCRIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE

Sono previsti interventi di valorizzazione paesaggistico/ambientale, da considerarsi prescrittivi, tuttavia sono consentite altre soluzioni progettuali, purché adeguatamente motivate, nel rispetto dei caratteri informativi generali di progetto di Piano.

AREE PER IL VERDE DEL SISTEMA PAESAGGISTICO NATURALE	<p>È previsto un impianto arboreo/arbustivo ad integrazione della vegetazione esistente con essenze, per almeno l'80%. Le aree sono costituite da radura prativa e bosco e devono seguire i seguenti criteri progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none">• progressiva integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera attualmente esistente con essenze da mettere a dimora con densità d'impianto minima:<ul style="list-style-type: none">- n. 1 albero d'alto fusto ogni mq 50 di superficie,- n. 1 arbusto ogni mq 25 di superficie,- distanza d'impianto tra alberi di m 6,5.
AREE DESTINATE A VERDE PAESAGGISTICO INDUSTRIALE	<p>È prevista la realizzazione di fascia arborea-arbustiva che deve seguire i seguenti criteri progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none">• progressiva integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera attualmente esistente con essenze da mettere a dimora scelte, per almeno l'80%, con densità d'impianto minima:<ul style="list-style-type: none">- n. 1 albero d'alto fusto ogni mq 30 di superficie,- n. 1 arbusto ogni mq 15 di superficie,- distanza d'impianto tra alberi di m 6,5.
ARREDO A VERDE E ALBERATURE STRADALE	<p>Le aree devono seguire i seguenti criteri progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none">• essenze da mettere a dimora, preferibilmente di unica specie, tra quelle previste,• impianto a filare minimo per alberature stradali:<ul style="list-style-type: none">- n. 1 pianta d'alto fusto ogni m 10.
AREE VERDI ALL'INTERNO DEI LOTTI	<p>La richiesta di autorizzazione e/o concessione edilizia all'interno dei lotti, anche nel caso di accorpamenti, deve essere corredata da un progetto della sistemazione delle aree scoperte evidenziando in particolare le aree destinate alla viabilità, ai parcheggi, al deposito e al verde, le quali devono seguire i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">• una superficie pari almeno al 20% delle aree scoperte;• piantumazione con essenze scelte per almeno l'80% con densità d'impianto minima:<ul style="list-style-type: none">- n. 1 albero d'alto fusto ogni mq 50 di superficie a verde,- n. 1 arbusto ogni mq 25 di superficie a verde;• le aree libere interne ai lotti non utilizzate ai fini dell'attività vanno mantenute a verde;• lungo i perimetri dei lotti devono essere collocate siepi arbustive e essenze arboreo/arbustive, scelte, per almeno l'80%:<ul style="list-style-type: none">- ad una distanza minima di m 3 dalle recinzioni che delimitano i confini di proprietà,- alla distanza di m 10 uno dall'altra.

Per l'elenco delle specie vegetali da impiegare per gli interventi a verde si rimanda all'Allegato A delle Norme Tecniche Di Attuazione



PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA E LA RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE

Per le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui all'art. 142, comma 1 lett c), g) del D.Lgs. n. 42/2004 valgono i seguenti criteri progettuali specificatamente finalizzati a garantire la compatibilità ambientale degli interventi nonché la funzionalità idraulica:

- 1) non è consentito alterare in modo sostanziale il sistema principale di raccolta e scorrimento delle acque superficiali con spostamenti o riduzione dell'alveo che non riguardino tratti limitati e marginali e non siano debitamente giustificati da esigenze di natura idraulica o dalla necessità di dare continuità alla rete viaria principale o campestre;
- 2) deve essere conservata la vegetazione ripariale esistente e, nel caso di interventi nel corso d'acqua, deve essere prevista la piantumazione con essenze arboree e/o arbustive autoctone;
- 3) negli interventi di trasformazione dei corsi d'acqua compresi nell'elenco delle acque pubbliche devono essere rispettati i criteri indicati al punto 5 della VII Circolare esplicativa alla LR 52/91;
- 4) gli interventi edilizi di nuova realizzazione devono rispettare la distanza minima di m 30 dalle sponde dei corsi d'acqua ovvero dal piede dell'argine;
- 5) lungo la Roggia di Tolmezzo, nell'area corrispondente al lotto della Cartiera Burgo è prescritta la realizzazione di una fascia arborea e arbustiva, con essenze da mettere a dimora scelte per almeno l'80%, tra quelle previste nell'allegato B, per una fascia in proiezione orizzontale di min. m 10.

NORME PARTICOLARI

VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ

I criteri di ammissibilità degli insediamenti produttivi negli ambiti territoriali di operatività del Consorzio sono determinati dallo stesso con il *Regolamento di ammissibilità all'insediamento*.

Per gli interventi edilizi negli ambiti territoriali di operatività del Consorzio, le concessioni edilizie sono rilasciate previo parere vincolante dello stesso.

PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE AMBIENTALE E DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Le attività insediate all'interno del perimetro del PTI devono rispettare i seguenti criteri generali di carattere ambientale:

- impianti di lavorazione a ciclo chiuso (salvo dove tecnicamente impossibile);
- adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, emissioni, scarichi, ecc., nel caso di ampliamento di insediamenti esistenti, anche per le parti esistenti;
- obbligo di collegamento al depuratore consortile, in conformità al Regolamento per il recapito dei liquami alla rete di fognatura predisposto ed approvato dall'Ente competente;
- obbligo di mantenere il rumore interno ed esterno al di sotto dei limiti fissati, per le zone in questione, ai sensi della L.n.447/95;
- divieto di realizzazione di abitazioni per addetti alla sorveglianza entro la distanza minima di sicurezza determinata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 381 del 10/09/1998;
- applicabilità degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/34 (T.U.L.L.S.S.);
- obbligo per le attività insalubri di 1^ classe della distanza minima di m 80 da edifici ubicati esternamente



alla zona D1 e adibiti in genere a permanenza di persone; i depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi a distanza minima pari all'altezza del materiale stoccato e comunque mai inferiore a m 5.

TRATTAMENTO, RECUPERO E DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

In conformità alla normativa vigente definita dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, sono consentite tutte le attività di trattamento, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti e/o residui di lavorazione prodotti dagli insediamenti produttivi, aventi l'obiettivo finale della minimizzazione della quantità dei rifiuti e del recupero delle materie prime.

Le operazioni di recupero consentite devono prevedere l'impiego della migliore tecnologia disponibile sul mercato, rispettare i limiti di emissione in atmosfera di inquinanti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché fare salva l'osservanza di tutti gli altri vincoli esistenti a tutela dei profili sanitari ed ambientali.

I rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma polverosa devono essere stoccati, oltre che nel rispetto delle prescrizioni precedenti, anche adottando tutte le modalità gestionali necessarie ad evitare una loro dispersione nell'ambiente.

Tutti gli impianti produttivi devono essere dotati di adeguati ed efficaci sistemi di contenimento degli odori molesti per la popolazione.

AREE INTERESSATE DA PRESCRIZIONI GEOLOGICHE GENERALI E SPECIFICHE

Per le aree a pericolosità geologica e idraulica P2, P3, ricomprese all'interno del perimetro di Piano, valgono le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del P.A.I. *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi, Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione*, con particolare riferimento agli artt. 9,10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Per le aree a pericolosità geologica e idraulica P1 valgono le norme contenute nello strumento urbanistico comunale *PRGC Tolmezzo e Amaro*:

- a) in caso di costruzione di nuovi edifici è obbligatorio l'innalzamento del piano di calpestio ad una quota di almeno cm 100 dal piano di campagna, con divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota;
- b) in caso di ampliamento è consentito il mantenimento della quota del piano di calpestio dell'edificio esistente, anche se posta al di sotto della quota obbligatoria di cui alla precedente lett. a), previa valutazione positiva degli aspetti idrogeologici da parte di un tecnico abilitato.

Gli interventi ammessi nelle singole zone omogenee devono essere conformi a quanto prescritto dal parere del Servizio Geologico Regionale n. 78 del 07/06/2004 (Zona Industriale di Tolmezzo e Zona Industriale di Villa Santina) e n. 125 del 25/10/2004 (Zona Industriale di Amaro).

DEROGHE

- Per gli edifici a destinazione residenziale presenti all'interno del perimetro del PTI, il Piano pur riconoscendo le attuali caratteristiche morfologiche e funzionali si propone di non incentivare tali destinazioni nella garanzia di un rapporto relazionale corretto con l'intorno. Per tali edifici, l'ampliamento è ammesso "una tantum":
 - non superiore del 30% della superficie coperta esistente, fino ad un massimo di mq 50, per tettoie,
 - non superiore del 30% del volume esistente per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e



per pertinenze degli edifici stessi.

- Per l'edificato esistente alla data di adozione del PTI è ammesso, in deroga alla norma di zona, l'ampliamento in allineamento con la parte esistente, con distacco dal filo stradale minore di quello fissato dal parametro Distanza degli edifici dalla viabilità.
- Negli ampliamenti devono essere adottate soluzioni architettoniche e materiali di rivestimento degli esterni consoni ad integrare il nuovo con l'esistente.
- I fabbricati produttivi e i fabbricati tecnici (silos, tralicci, serbatoi, ecc), se non localizzati in aree interessate dal D.Lgs. 42/2004, possono avere altezze superiori a quelle prescritte dalle norme di zona, secondo specifiche esigenze funzionali, purché la necessità sia motivata tecnicamente.